

CONSULENTI DEL LAVORO:

Rag. Gioacchino De Marco
Dott. Riccardo Canu
Dott. Elena Zanon
P.az Roberta Gregoris

Via Zanon 16/6
33100 Udine
tel.0432/502540
fax.0432504902
info@studiodemarco.it
<http://www.studiodemarco.it>

Udine, 09.12.2010

Oggetto: Accertamenti sanitari per la verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e tossicodipendenza.

In sintesi:

I lavoratori che svolgono mansioni che possono comportare rischi per sé o per gli altri sono sottoposti ad una procedura di controllo per verificare l'assenza di condizioni di alcol dipendenza e tossicodipendenza.

Approfondimento:

L'assunzione acuta o cronica di grandi quantità di alcol comporta una perdita di controllo che può creare situazioni di pericolo negli ambienti di lavoro con danno per il lavoratore, per persone terze, per le macchine e gli impianti utilizzati.

Per prevenire tali effetti, la normativa sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ha predisposto un dettagliato elenco delle attività e delle mansioni considerate a rischio; nell'elenco vengono indicate le attività inerenti il trasporto, l'insegnamento, la sanità, l'edilizia, l'impiantistica e lavorazioni pericolose con impiego di gas, esplosivi, armi, idrocarburi ecc, o svolte in situazioni di pericolosità come le lavorazioni in quota ad oltre 2 metri di altezza.

La normativa prevede 5 tipologie di accertamenti: 1 – in fase di pre-affidamento della mansione; 2 –periodici; – 3 per ragionevole dubbio sulla base di indizi o prove; – 4 dopo un incidente; - 5 dopo un periodo di sospensione dovuto a un precedente esito positivo.

I soggetti interessati alle verifiche sono, non soltanto lavoratori dipendenti, ma anche collaboratori anche a progetto, soci, lavoratori distaccati, a chiamata, somministrati, occasionali ed ogni altra tipologia di lavoro.

Per le visite periodiche (annuali) la normativa prevede una serie di valutazioni e accertamenti da eseguire secondo una procedura ben dettagliata.

Il datore di lavoro (tramite il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione) è chiamato a:

- predisporre, con la collaborazione del medico competente del lavoro, un documento aziendale sull'argomento che preveda periodiche informazioni ai lavoratori per una loro sensibilizzazione sui rischi legati all'utilizzo di alcol e droghe;
- fornire al medico competente del lavoro l'elenco dei lavoratori con mansioni a rischio;
- pianificare con il medico competente la data e il luogo degli accertamenti sanitari; (per i nuovi assunti l'accertamento dovrà avvenire dopo l'assunzione ma prima dell'affidamento delle mansioni);
- comunicare al lavoratore data e luogo fissati per gli accertamenti non più di 24 ore prima della data stabilita;
- sottoporre a nuovi accertamenti a sorpresa i lavoratori che non si presentano agli accertamenti programmati;

Il medico competente del lavoro è chiamato a:

- effettuare un test su un campione di urine e un esame del sangue;
- se il test risulta negativo esprime un giudizio di "idoneità alla mansione";

- se l' accertamento risulta positivo esprime un giudizio di " inidoneità temporanea alla mansione" e sottopone il lavoratore a un secondo test di conferma presso il servizio sanitario nazionale o laboratorio autorizzato;
- se anche il 2° test risulta positivo esprime un giudizio di "inidoneità temporanea" con attivazione di un programma di auto diagnosi, consulenza individuale e cura in collaborazione con i Ser.T. ovvero esprime un giudizio di "inidoneità permanente alla mansione".

Il lavoratore è chiamato a:

- sottoporsi agli accertamenti nella data e ora stabilita;
- sottoporsi a nuovi accertamenti a sorpresa qualora non si sia presentato agli accertamenti programmati (3 controlli a sorpresa nei successivi 30 giorni);

Contro il giudizio del medico il lavoratore può proporre ricorso entro 10 giorni.

Mentre per quanto riguarda gli aspetti procedurali dovrà essere consultato in ogni caso il consulente per la sicurezza e/o il RSPP, si vuole qui evidenziare come la normativa illustrata abbia dei risvolti medico-legali di rilievo che possono avere un forte impatto sul rapporto di lavoro.

La norma infatti sembra privilegiare un interesse all'incolumità generale rispetto ai diritti della persona anche con riferimento alle norme sulla privacy.

Il rifiuto del lavoratore a sottoporsi all'accertamento sanitario viene sanzionato con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro; il rifiuto inoltre obbliga il datore di lavoro a sospendere il lavoratore dalla mansione e, necessariamente, a intraprendere una procedura disciplinare.

Il datore di lavoro di fronte ad un giudizio di inidoneità alla mansione risponde di tutte le conseguenze che possono derivare al lavoratore o a terzi per le situazioni di pericolo che possono venirsi a creare in seguito alla prosecuzione dell'attività lavorativa.

La sopravvenuta inidoneità alla mansione, accertata dal medico competente o confermata dal giudizio positivo nel test di secondo livello, obbliga quindi il datore di lavoro, anche a propria tutela, a impedire lo svolgimento di attività lavorativa da parte del lavoratore e quindi potrà:

- adibire ove possibile il lavoratore ad altra mansione, anche inferiore, ma senza riduzione di stipendio (prudenzialmente il demansionamento andrà concordato con l'assistenza del sindacato o della Direzione provinciale del lavoro);
- concordare la fruizione di ferie o permessi il lavoratore in attesa del giudizio di II livello;
- concordare un'aspettativa non retribuita con il lavoratore;
- in mancanza di altra alternativa, procedere al licenziamento del lavoratore per giustificato motivo oggettivo in caso di "inidoneità permanente alla mansione".

Dopo la comunicazione dei nominativi dei lavoratori con attività a rischio, il medico competente ha 30 giorni per programmare ed effettuare i controlli; di seguito la procedura si attiverà con gli automatismi sopra descritti.

In presenza del problema in persone che svolgono mansioni non a rischio, non è possibile seguire la procedura descritta; si potrà in ogni caso, d'intesa con il medico competente, promuovere accertamenti sanitari presso la Commissione medica Locale istituita presso la ASL.

All.to: elenco mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi

MANSIONI CHE COMPORTANO PARTICOLARI RISCHI PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITA' E LA SALUTE DEI TERZI

- 1) attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
 - a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni);
 - b) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1° marzo 1974);
 - c) attività di fochino (art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, n. 302);
 - d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635);
 - e) vendita di fitosanitari, (art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290);
 - f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e successive modifiche);
 - g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162);
- 2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334);
- 3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
- 4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista; 5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;
- 6) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
- 7) mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;
- 8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:
 - a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
 - b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;
 - c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa;
 - d) personale navigante delle acque interne;
 - e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;
 - f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
 - g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
 - h) responsabili dei fari;
 - i) piloti d'aeromobile;
 - l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
 - m) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
 - n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
 - o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
 - p) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;
- 9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;
- 10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;
- 11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;
- 12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
- 13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;
- 14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.